



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



MODIFICA DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E ALTRE

ABOLIZIONE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO CON PIU' DI 30 ANNI

Abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima".

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Resta inoltre confermato

- l'importo della detrazione spettante, pari a 950 euro per ciascun figlio, da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti
- che la detrazione d'imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

ABOLIZIONE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAGLI ASCENDENTI CONVIVENTI

Abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell'art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (cioè **genitori o nonni**), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre **indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente**; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

ABOLIZIONE DETRAZIONI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON FAMILIARI ALL'ESTERO

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

- ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- in relazione ai familiari residenti all'estero

MODIFICA DETRAZIONI SPESE SCOLASTICHE

Previsto l'innalzamento, a regime, a **1.000 euro per alunno** o studente delle spese detraibili.

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- **scuole dell'infanzia (scuole materne);**
- **scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);**
- **scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).**

sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.

MODIFICA DERTAZIONE SPESE CANI GUIDA

Stabilito l'aumento da **1.000 a 1.100 euro** della spesa detraibile, dall'imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.